

Pubblicato il 25/05/2022

N. 00745/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Vitti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonella Pellecchia in Bari, piazza Garibaldi, 19;

contro

Comune di Andria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, 25;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la condanna

dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo subito dai ricorrenti a seguito della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari del 23.4.2015 n. -OMISSIS-, depositata in data 14.5.2015, la quale, accogliendo il ricorso r.g. n. -OMISSIS-, ha annullato il permesso in sanatoria n. 28 dell'8.3.2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - I ricorrenti sono comproprietari (in particolare i sig.ri -OMISSIS-, in qualità di eredi della madre -OMISSIS-, deceduta in data 30.8.2012) dell'unità immobiliare sita in Andria alla via -OMISSIS- n. 19, primo piano, con relativo lastrico solare sul quale ultimo insistono due vani, giusto atto a rogito del Notaio dott. Antonio Bisogno stipulato in Andria, al viale Roma, 2d, in data 4.11.1985, rep. n. 59287, racc. n. 7809.

In particolare, il vano cucina e il vano camera da letto matrimoniale degli istanti prendono luce ed aria da un piccolo pozzo luce, di dimensioni ristrette (circa 3,50 m per 2,50 m), sul quale si affaccia un balcone.

All'interno del sopra citato pozzo luce veniva installata una canna fumaria da parte della pizzeria "-OMISSIS-", il cui locale commerciale (di proprietà dei sig. -OMISSIS-, -OMISSIS-), ubicato al piano terra, con ingresso dal civico n. 21 di via -OMISSIS-, era stato locato al menzionato esercizio commerciale.

Più precisamente, il foro di fuoriuscita della canna fumaria veniva installato nella parte sottostante al balcone dei ricorrenti a meno di un metro dal citato balcone e la condotta di convogliamento dei fumi attraversa il suddetto pozzo luce prima in maniera trasversale, ponendosi in posizione antistante al predetto balcone e poi, con mutamento di direzione procede verticalmente sul prospetto laterale del fabbricato, ben visibile dall'esterno da via -OMISSIS-.

In data 12.9.2008, a seguito delle segnalazioni del 3.5.2008 e del 31.7.2008 da parte dei ricorrenti, il Comune di Andria, nella persona del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, con ordinanza n. 479, accertata la realizzazione di opere edilizie eseguite in assenza del provvedimento amministrativo e consistenti nella “realizzazione di una canna fumaria, ultimata, ancorata verticalmente lungo il prospetto laterale del fabbricato”, ordinava al sig. -OMISSIS-, rappresentante legale della pizzeria “-OMISSIS-”, quale società affittuaria, responsabile della installazione della citata canna fumaria, dell’immobile ubicato a piano terra dello stabile eretto nel Comune di Andria in via -OMISSIS- n. 21, lo smontaggio della medesima ed il ripristino dello stato dei luoghi, sulla base della seguente motivazione: “considerato che il fabbricato rientra nelle zone A2 (a valenza storico ambientale), si propone lo smontaggio della canna fumaria in quanto in contrasto con i valori di tutela del decoro esterno dei fabbricati in zona A2 di cui agli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 della N.T.E. vigenti e il ripristino dello stato dei luoghi”.

Con ordinanza del 2.2.2009 n. 43 il Comune di Andria, letta la relazione di servizio della Polizia Municipale di Andria prot. 235 ECO/08 del 26.6.2008, preso atto della relazione tecnica dell’ARPA Puglia D.A.P. Bari - Servizio Prevenzione Individuale e Collettiva prot. 2156 del 26.8.2008 conclusasi con il seguente giudizio conclusivo “le emissioni rumorose prodotte dal motore della cappa d’aspirazione della -OMISSIS- & C., sita in Andria in Via -OMISSIS-, 21 sono superiori ai vigenti limiti d’immissione acustica in periodo di riferimento notturno, in ambiente abitativo di proprietà dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-”, considerato che la situazione di pericolosità sopra indicata è tuttora causa di pregiudizio per la salute pubblica e privata, ordinava al sig. -OMISSIS-, in qualità di rappresentante legale della citata attività commerciale di porre in atto tutti gli interventi e le opere di bonifica acustica, finalizzati al contenimento delle emissioni sonore nei limiti fissati dalla vigente normativa in periodo

di riferimento notturno, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della stessa ordinanza, avvisando, altresì, quest'ultimo che le opere di mitigazione acustica dovevano essere oggetto di una relazione asseverata da tecnico competente in acustica ambientale che certificasse il rispetto dei limiti di immissione acustica in ambiente abitativo per il periodo di riferimento notturno.

Con istanza pervenuta al Comune di Andria in data 12.11.2008, prot. 90948, prat. edilizia n. 251/08, la società “-OMISSIS- & C”, in persona del suo legale rappresentante p.t., a mezzo di tecnici incaricati per il rilevamento delle opere da sanare, presentava richiesta di permesso in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001, avente ad oggetto la sopra menzionata installazione della canna fumaria “ancorata verticalmente lungo il prospetto laterale del fabbricato” *de quo* e realizzata in assenza del titolo abilitativo.

In data 14.10.2009, con prot. n. 83806, il Responsabile del procedimento amministrativo formulava la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del permesso in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001 sulla base della seguente motivazione: “vista l'autorizzazione fornita dalla sig.ra -OMISSIS-, proprietaria del fabbricato su cui poggia direttamente la canna fumaria e considerato che questa viene installata su parte retrostante ed interna, interessando parte di fabbricato già interessato dall'attraversamento di altre tubazioni (come può evincersi dalla documentazione fotografica in atti), l'opera eseguita è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione della stessa, che al momento della presentazione della domanda”.

In data 4.11.2009, con prot. n. 91307, il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Andria disponeva che il materiale rilascio del permesso in sanatoria poteva avvenire dopo la presentazione della ricevuta

di versamento del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 516,00.

In data 26.1.2010, con prot. n. M07016, notificato in data 28.1.2010, il Dirigente comunicava alla società richiedente l'accertamento di conformità *ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001* e che il sopra menzionato pagamento della sanzione amministrativa doveva essere effettuato "... entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente ...", avvertendo che "in caso di mancato pagamento della suddetta somma entro il termine sopra indicato, si procederà al diniego dell'accertamento di conformità con conseguenziale ripresa dell'iter sanzionatorio".

Il sig. -OMISSIS-, rappresentante legale della pizzeria "-OMISSIS-", provvedeva ad effettuare il pagamento in data 8.2.2010.

Il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Andria provvedeva al rilascio alla società "-OMISSIS-" del permesso in sanatoria n. 28 in data 8.3.2010.

In data 25-29.3.2010 i ricorrenti prendevano rispettivamente visione ed estraevano copia del sopra citato permesso di sanatoria ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990.

Con ricorso notificato in data 21.5.2010 e depositato in data 11.6.2010, avente ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del permesso in sanatoria n. 28 dell'8.3.2010, rilasciato, ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001, dal Comune di Andria, veniva incardinato il giudizio r.g. n. -OMISSIS- presso questo T.A.R.

Con ordinanza n. -OMISSIS- depositata in data 24.6.2010 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Comune di Andria, nonostante la notifica in data 13.7.2010 della predetta ordinanza, prima, e le diffide del 16.9.2010 e 12.10.2010, poi, non ottemperava alla medesima.

La pizzeria "-OMISSIS-" continuava a fare uso della predetta canna fumaria, svolgendo la propria attività commerciale, fino al 23.11.2010, data

in cui veniva cancellata la predetta società -OMISSIS-

In data 28.12.2010 i coniugi -OMISSIS- provvedevano a inoltrare formale disdetta del contratto di locazione stipulato in precedenza in altro immobile, previo preavviso di 6 mesi ai sensi di legge e, così, solo in data 1°.7.2011, decorsi i predetti 6 mesi, con la cessazione dell'attività commerciale *de qua* e, per l'effetto, con il mancato utilizzo della canna fumaria, il nucleo familiare era messo nelle condizioni di poter ritornare nella loro proprietà.

In data 30.8.2012 decedeva la sig.ra -OMISSIS-.

Con sentenza n. -OMISSIS- del 14.5.2015 questo T.A.R. accoglieva il ricorso in primo grado, annullando il permesso in sanatoria n. 28 dell'8.3.2010, rilasciato, ai sensi dell'art. 36 d.p.r. n. 380/2001, dal Comune di Andria, in persona del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, Servizio Edilizia Privata, a favore della società "-OMISSIS-", come sopra generalizzata, avente ad oggetto i lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo al fabbricato posto in territorio di Andria, prospiciente via -OMISSIS- n. 21, consistenti nell'installazione di una canna fumaria lungo il prospetto laterale del fabbricato.

In particolare, si riportano i passaggi della motivazione in diritto della predetta sentenza del T.A.R.:

«... Con il primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90, per l'omessa comunicazione, da parte dell'Amministrazione comunale, all'odierna ricorrente dell'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria sfociata nell'impugnato permesso di costruire, nonostante che si trattasse di intervento edilizio lesivo dei diritti dei ricorrenti.

La doglianza risulta fondata.

Seppur secondo un indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VIII, 12 aprile 2010 n. 1918, Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2005 n. 1773; TAR Liguria, Sez. I, 10 luglio 2009 n. 1736) i vicini controinteressati non

sono annoverabili tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio di un procedimento per il rilascio di un titolo edilizio (anche in sanatoria), pur quando si tratti di soggetti che si siano in precedenza opposti all'attività edilizia del proprietario confinante, affermandosi che l'estensione ad essi della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa, va per contro rilevato che (cfr. TAR Brescia Sez. 1, 2.11.2010 n. 4524, *idem* 5.5.2011 n. 662 nonché TAR Brescia, 24.12.1996 n. 1408) il soggetto che ha dimostrato più volte il suo interesse alla vicenda (ad esempio presentando ricorsi al Tribunale amministrativo ovvero esposti all'Autorità amministrativa), ha diritto di ottenere la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune, là dove venga presentata domanda di regolarizzazione a posteriori della costruzione realizzata in prossimità del confine di proprietà.

A tale conclusione conducono sia l'esegesi letterale dell'art. 7, co. 1, della L. n. 241/90, la quale al secondo periodo specifica che *“ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento”*, sia quella sistematica che induce a valorizzare la partecipazione procedimentale dei soggetti potenzialmente lesi onde prevenire il contenzioso giudiziario.

Né può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 21 *octies* L. n. 241/90, dato che nel caso non si è in presenza della fattispecie in tale norma descritta (*“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto*

adottato”) in quanto - come si verrà a dimostrare - l’Amministrazione, nel rilasciare il permesso in sanatoria, è incorsa in violazione di legge.

Risultano fondate, in particolare, le censure di difetto di istruttoria e motivazione.

Non sfugge al Collegio che, come affermato dalla giurisprudenza, le concessioni edilizie vengono di norma rilasciate dalla competente amministrazione con espressa salvezza dei diritti dei terzi, e che, inoltre, non può pretendersi, da parte dell’amministrazione stessa, un’approfondita indagine sui limiti privatistici che condizionano o, se del caso, precludono la realizzazione di una determinata costruzione.

Tuttavia, il Comune deve tenere in debito conto anche dell’esistenza di diritti di terzi che contrastino con l’edificazione, soprattutto ove essi appaiano in concreto, *ictu oculi*, esistenti (cfr. TRGA Bolzano, sent. n. 33 del 30.1.2009). La giurisprudenza ha infatti osservato che il vicino danneggiato dall’esecuzione di opere edilizie abusive è soggetto che ha un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica.

La vicenda all’interno della quale si colloca il provvedimento gravato si compone di una serie di atti precedenti da cui emerge in modo evidente la situazione conflittuale esistente tra i ricorrenti e la ditta destinataria del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dato di cui l’amministrazione risultava pienamente consapevole.

Il Comune si era già occupato della questione emettendo l’ordinanza n. 479 del 12.09.2008, avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi, sulla base delle risultanze di un sopralluogo della competente Polizia Municipale, effettuato a seguito di segnalazione dei ricorrenti, da cui era emersa la realizzazione di una la canna d’espulsione di fumi, ancorata verticalmente lungo il prospetto laterale del fabbricato.

Il 12.11.2008 è seguita l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, riferibile, secondo l’amministrazione, ad una diversa canna fumaria installata sul muro a retrospetto.

La vicenda è stata caratterizzata anche da ulteriori atti come, ad esempio, quelli relativi alle verifiche circa il rispetto dei limiti di immissione acustica.

Il provvedimento gravato, tuttavia, non fornisce alcun elemento utile che dia conto dell'istruttoria svolta e dell'eventuale bilanciamento degli interessi in conflitto.

La peculiare situazione, caratterizzata da un susseguirsi di eventi e da una contrapposizione evidente tra le parti coinvolte, avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a espletare una più approfondita istruttoria e a fondare il provvedimento finale su adeguata motivazione.

I coniugi -OMISSIS-, infatti, lamentano la violazione di una serie di norme e regolamenti, a cui il provvedimento gravato non fa minimamente riferimento.

Pur ritenendosi che nella presente sede giurisdizionale rilevino solo dei profili edilizi e igienico-sanitari inerenti il titolo impugnato, il difetto di istruttoria e di motivazione emerge proprio con riferimento a tali profili ed è idoneo a rendere fondato il ricorso.

La ditta controinteressata ha infatti chiesto ed ottenuto dal Comune un titolo edilizio in sanatoria ed è questo il provvedimento che i ricorrenti hanno impugnato.

Nel medesimo atto, tuttavia, si dà genericamente atto della *“conformità degli interventi edilizi alla normativa vigente sia al momento della realizzazione degli stessi sia al momento della presentazione della domanda”*, senza alcun specifico riferimento alle vigenti prescrizioni di ordine tecnico - urbanistico (in particolare, l'art. 47 del Regolamento edilizio comunale, oltre alle norme UNI/CIG 7129/92, di cui al punto 4.3.2.1), che i ricorrenti, invece, deducono non essere state rispettate.

L'art. 47 del Regolamento edilizio rileva in modo particolare, sia nella parte in cui prescrive che *“la fuoriuscita di fumi deve avvenire a non meno di 10 mt. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore”*, sia nella parte

in cui prevede che *“le canne fumarie, esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica”*.

Non si rinviene, inoltre, alcun riferimento ai vincoli prescritti per la Zona A2, relativa ad Area Urbana a valenza storico ambientale, quali quelli di cui alle N.T.E. del PRG richiamate dai ricorrenti, limitandosi la proposta di adozione del permesso in sanatoria, richiamato dal provvedimento gravato, ad una generica attestazione di conformità della canna fumaria alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, per essere installato su parte retrostante ed interna del fabbricato.

Il Collegio non ignora a riguardo l’orientamento secondo cui le canne fumarie, dal punto di vista edilizio, sono da qualificare in generale come volumi o impianti tecnici, essendo in genere necessarie per l’utilizzo di impianti termici che nei moderni edifici sono indispensabili. Tale qualificazione può tuttavia essere dubbia nel caso di canne fumarie di rilevanti dimensioni, la cui presenza potrebbe provocare problemi anche dal punto di vista della sicurezza o della pubblica incolumità o anche in relazione alla presenza di eventuali vincoli imposti dalla normativa specifica di Zona.

Il rilievo dei vincoli imposti sulla Zona A (a valenza storico ambientale) avrebbe imposto un espresso riferimento alle norme delle NTE ad esse relative.

Né può essere idoneo a giustificare l’eventuale violazione di tali prescrizioni, il rilievo che l’opera sia realizzata *“su parte retrostante ed interna”* e che essa riguardi *“parte di fabbricato già interessato dall’attraversamento di altre tubazioni”*, come emerge dalla relazione istruttoria del 14.10.2009, citata nel permesso in sanatoria. Giova osservare a riguardo che gli abusi edilizi costituiscono illeciti di natura permanente che impongono l’adozione di provvedimenti repressivi da parte dell’amministrazione a contenuto vincolato e che il contrasto con la normativa vigente impedisce qualunque sanatoria.

Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto e per l'effetto va annullato l'impugnato permesso di costruire in sanatoria n. 28 dell'08.03.2010, pratica edilizia n. 251/2008.».

Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti (in particolare i sig.ri -OMISSIS-, in qualità di eredi della madre -OMISSIS-, deceduta in data 30.8.2012) agivano in giudizio per la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) da lesione dell'interesse legittimo subito dagli stessi istanti a seguito del provvedimento annullato dalla citata sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-.

2. - Si costituiva in giudizio il Comune di Andria, resistendo al gravame.

3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 6 aprile 2022, nel corso della quale la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che la domanda risarcitoria di cui al ricorso introduttivo debba essere in parte accolta.

4.1. - A tal proposito, deve rimarcarsi l'illegittimità dell'impugnato permesso di costruire in sanatoria n. 28/2010 (accertata dalla sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS- stante i riscontrati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione) e quindi la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'ingiustizia del danno *ex art.* 2043 cod. civ., elementi propri dell'illecito aquiliano della P.A.

Ciò premesso, deve altresì ritenersi dimostrato l'elemento soggettivo *ex art.* 2043 cod. civ. (che deve parimenti caratterizzare dall'illecito aquiliano della pubblica amministrazione), dovendosi escludere che l'Amministrazione comunale abbia in alcun modo dimostrato l'esistenza di un errore scusabile e quindi l'assenza del suddetto elemento soggettivo.

Invero, secondo il Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.4.2018, n. 2197, "In caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo della fattispecie; egli può,

infatti, limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell'elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c., mentre spetta alla Pubblica amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile; la presunzione di colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l'indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto".

Nel caso di specie, a fronte della mancata allegazione probatoria sul punto da parte della Amministrazione resistente, deve ritenersi non dimostrata l'assenza di colpa della P.A. consistente in un cattivo esercizio del pubblico potere, non avendo l'Amministrazione comunale inibito l'attività commerciale della controinteressata lesiva del diritto alla salute dei ricorrenti.

4.2. - Relativamente al pregiudizio risarcibile, si rileva quanto segue.

Preliminarmente va evidenziato che "Quando è proposta una domanda risarcitoria, l'assenza di prova non potrebbe essere sopperita neppure facendo leva sul metodo acquisitivo, proprio del processo amministrativo impugnatorio, atteso che nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo e dell'onere della prova, sancito in generale dall' art. 2697, comma 1, c.c., opera con autonoma pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio invece dell'azione di annullamento." (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15.10.2021, n. 6949).

Ciò premesso, il danno patrimoniale risarcibile va parametrato sulla base del danno emergente dimostrato in giudizio *sub specie* di canoni di locazione e oneri condominiali per essere stati i ricorrenti costretti a lasciare la loro proprietà e locare un appartamento facente parte del complesso condominiale sito in Andria alla via Corato n. 200 giusto contratto di locazione stipulato in data 1°.10.2008 e registrato Barletta in data 10.10.2008.

La somma complessiva (quale danno emergente) dimostrata da parte ricorrente ammonta a € 17.954,67 (€ 16.212,00 per canoni di locazione + aumento Istat da ottobre 2008 a giugno 2011 + € 1.742,67 per oneri condominiali) fino alla data del 1°.7.2011 come da nota di disdetta del mese di dicembre 2010 in cui il nucleo familiare, con la cessazione dell'attività commerciale di -OMISSIS- avvenuta in data 23.11.2010 e, per l'effetto, con il mancato utilizzo della canna fumaria, era messo nelle condizioni di poter ritornare a godere con pienezza della proprietà di via -OMISSIS- n. 19.

Deve viceversa escludersi la risarcibilità del danno patrimoniale nella componente del lucro cessante (*i.e. chance* concreta di vendere l'immobile sito in Andria della via -OMISSIS-, n. 19, accettando la proposta di acquisto formulata dalla parte acquirente, pregiudizio da determinarsi - secondo la prospettazione degli istanti - nella somma di € 100.000,00, prezzo concordato per la vendita) in quanto non dimostrato.

In ogni caso il nucleo familiare faceva comunque rientro nell'immobile di via -OMISSIS- con la cessazione dell'attività di -OMISSIS- a partire dal 1°.7.2011, con la conseguenza che laddove venisse risarcita la somma (comunque non dimostrata) di € 100.000,00, comunque i ricorrenti si ritroverebbero nella loro disponibilità oltre il valore dell'immobile di via -OMISSIS- anche la somma pretesa di € 100.000,00 e quindi sostanzialmente due volte il valore del bene, così dando origine ad un indebito arricchimento derivante dall'illecito aquiliano dagli stessi subito.

I ricorrenti invocano, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso.

Sul punto il Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.11.2015, n. 5143, ha rilevato:

“Il danno esistenziale, che rientra nell’onnicomprendiva categoria dei danni non patrimoniali che trovano la loro disciplina nell’art. 2059 c.c., si sostanzia in un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona o derivi da fatto costituente reato, distinto dai pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, o altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, per la più elevata intensità del patimento; tale componente di danno, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi *in re ipsa*; occorre cioè provare, anche mediante presunzioni, che il comportamento illecito dell’Amministrazione pubblica ha generato nella sfera areddituale del soggetto un pregiudizio tale da indurlo ad alterare abitudini e assetti relazionali propri, spingendolo a scelte di vita diverse e peggiorative quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

Nel caso di specie si può ritenere dimostrato il pregiudizio non patrimoniale patito da -OMISSIS- e da -OMISSIS- (cui sono subentrati gli eredi -OMISSIS-) anche a mezzo di presunzioni, poiché il complessivo comportamento illecito della P.A. evocata in giudizio (concretizzatosi nel gravato permesso in sanatoria n. 28/2010) ha indubbiamente determinato un danno nella sfera areddituale dei soggetti, essendo la sig.ra -OMISSIS- affetta da gravi patologie cardiache, da depressione con invalidità riconosciuta pari all’80% e colpita da ictus celebrale in data 29.9.2008, ed essendo evidente che la canna fumaria *de qua* produceva un inquinamento acustico superiore ai vigenti limiti di emissione acustica, come accertato dalla relazione tecnica dell’ARPA del 26.8.2008 prot. n. 2156.

Si può pertanto quantificare in via equitativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12.11.2015, n. 5143) detto pregiudizio nella misura di € 20.000,00.

Sulle somme come sopra determinate, trattandosi di debito di valore, spettano rivalutazione e interessi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6.10.2003, n. 5820: “L’obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce - al pari dell’obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana - un debito non di valuta ma di valore, sicché, anche in sede di liquidazione equitativa dei danni predetti, deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore allegghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie); su tale somma rivalutata decorrono gli interessi atteso che la rivalutazione e gli interessi (sulla somma rivalutata) adempiono funzioni diverse - poiché mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima dell’evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa - e sono, quindi, giuridicamente compatibili”).

5. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento in parte della domanda risarcitoria nei sensi in precedenza esposti e, per l’effetto, la condanna del Comune di Andria al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di € 37.954,67, oltre rivalutazione e interessi come sopra determinati.

6. - Vanno altresì poste a carico del Comune di Andria le spese processuali.

7. - La vicenda per come si è complessivamente evoluta e per il risarcimento del danno originato a carico della pubblica finanza va doverosamente portata all’attenzione della Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia, alla quale la presente sentenza va comunicata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda risarcitoria nei sensi di cui in motivazione e, per

l'effetto, condanna il Comune di Andria al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di € 37.954,67, oltre rivalutazione e interessi come determinati in motivazione.

Condanna il Comune di Andria al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda la Segreteria a comunicare copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia, in Bari, per il seguito di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.